

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – piano 5° del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto”. _ CIG 6726347523.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di completamento dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto”, redatto dal Geom. Virgili Maurizio dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche dell’Area Vasta n.5 – San Benedetto del Tronto.
- 2) Di contrarre mediante esperimento “Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. n. 50/2016 per affidamento appalto di esecuzione Lavori di completamento dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto”, per un importo a base d’asta di € 132.752,01, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA, con le modalità indicate nel documento istruttorio.
- 3) Di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo, e che l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio.
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad €. 153.000,00 necessari per la realizzazione del progetto di completamento dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dovrà

essere imputata al conto 0102020204 (*fabbricati indisponibili*) ad incremento dell'etichetta I-1, finanziata, in mancanza di finanziamenti specifici, con fondi correnti dell'Area Vasta 5.

- 5) Di approvare lo schema della lettera di invito (**Allegato n. 2**), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 6) Di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell'appalto sono quelli riportati nel documento istruttorio.
- 7) Di delegare il Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta 5 – Ing. Svampa Paolo Enrico, a rappresentare l'Azienda in sede di stipula del contratto per l'affidamento dei suddetti lavori.
- 8) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull'albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n.36/2013.
- 9) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..
- 10) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Ingini

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 43 pagine e di n.2 allegati, che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche - Area Vasta n. 5)**

Riferimenti normativi:

- D.Lvo n.50/2016.

Motivazione:

Con nota prot.n. 728343 del 25/07/2016 il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto rappresenta, quanto segue:

""Oggetto: lavori di adeguamento – area di degenza dell'UO di ostetricia e ginecologia.

Si richiede l'effettuazione di un intervento di manutenzione all'area di degenza dell'ostetricia e ginecologia, in occasione dell'intervento necessario per il condizionamento dell'area e la ristrutturazione di una parte della degenza, legata ai lavori nel blocco parto.

In particolare si segnala la necessità di procedere, oltre al ripristino delle pareti, della pavimentazione e delle porte ed infissi, ad un adeguamento dell'impianto elettrico della struttura e dei testaletto. Si segnala inoltre:

- *area di assistenza neonatale in continuità con l'area di degenza di Ostetricia e Ginecologia (requisito 1 – PNBP – Manuale di autorizzazione);*
- *locale/spazio per visita neonati (requisito 6 – PNBP - Manuale di autorizzazione);*
- *10% di camere singole (requisiti 4 – ADEG - Manuale di autorizzazione);*
- *Separazione della degenza ostetrica dalla ginecologia (DGR 1088/2011).*

Si ritiene inoltre necessario individuare un locale da dedicare a lactarium ed una ricollocazione dello spazio dedicato alla gestione dei neonati....omissis"";

Il Direttore di Area Vasta, per le vie brevi, ha autorizzato e sollecitato l'avvio dei predetti lavori;

A tal fine è stato predisposto un progetto a cura del Geom. Virgili Maurizio dipendente dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n.5 – San Benedetto del Tronto, che di seguito si illustra:

Progetto Completamento U.O. Ostetricia e Ginecologia

In merito alla recente ristrutturazione delle Sale Parto, e all'installazione dell'impianto di condizionamento a servizio delle degenze ed ambulatori finanziati con fondi dell'ex Art. 20, il Direttore dell'U.O. ha richiesto ulteriori lavori, riguardanti le stanze di degenza ed i servizi igienici annessi. Tale richiesta è stata avallata e sollecitata dal Direttore di Area Vasta, e pertanto questo Servizio ha redatto un progetto che riguarda:

- la completa demolizione della pavimentazione in gomma esistente, su degenze, ambulatori, e corridoi;
- demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici interni alle degenze;
- sostituzione di tutte le porte in legno presenti, su degenze, ambulatori, depositi, e servizi igienici con porte in alluminio anodizzato;
- rifacimento di nuova pavimentazione in gomma (per degenze, ambulatori e corridoi), e rifacimento di nuova pavimentazione in gres porcellanato, per i servizi igienici;
- predisposizione di nuovo impianto idrico-sanitario dei servizi igienici;
- fornitura e posa in opera di nuovi sanitari, lavabi, bidet, e vasi igienici;
- completa ritinteggiatura delle aree soggette ad intervento di ristrutturazione.

Si riporta di seguito il quadro economico di progetto:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
	- lavori di cui per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€. 132.752,01	
	- € 2.422,14		
	Lavori a base d'asta lordi		€. 132.752,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.NE		
	- imprevisti (compresi i.v.a.)	€. 5.000,00	
	- incentivazione 1,6% art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016	€. 1.972,79	
	- i.v.a. 10%	€. 13.275,20	
	Sommano a disposizione dell'Amm.ne		€. 20.247,99
	TOTALE A+B		€. 153.000,00

Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

- ELABORATI TECNICI
- 1 – QUADRO ECONOMICO GENERALE
 - 2 – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
 - 3 – COMPUTO METRICO
 - 4 – ELENCO PREZZI

- 5 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 6 – DUVRI
- 7 – DOCUMENTO DI PRIMA INFORMAZIONE
ELABORATI GRAFICI
- 8 – PLANIMETRIE STATO DI FATTO
- 9 – PLANIMETRIE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

Per tutto quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento valida, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n.50/2016, il Progetto di completamento per l'intervento "Lavori di completamento U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto" – importo €. 153.000,00, redatto dal Geom. Maurizio Virgili dipendente dell'UOC Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 5;

Tutti i documenti progettuali sopra menzionati sono depositati presso l'UOC Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 5, Uffici di San Benedetto del Tronto;

Per quanto riguarda la procedura da seguire per l'appalto dei lavori di che trattasi, nelle more di adozione da parte dell'ANAC delle linee guida a supporto delle stazioni appaltanti per il miglioramento della qualità dei processi da seguire, di cui agli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9 del D.L.vo n.50/2016 e, tenuto conto che l'importo dei predetti lavori a base di gara è pari ad € 132.752,01, compresi oneri per la sicurezza, oltre l'IVA, si ritiene di poter esperire una procedura negoziata a norma dell'art. 36 – comma 2 –lett.b) che testualmente recita:” b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori....omissis, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti....omissis...”;

Secondo quanto sopra enunciato, al fine di rispettare maggiormente i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e soprattutto di economicità sanciti dall'art.30, comma 1 e dall'art.36, comma 1 del D.L.vo n.50/2016, questa Area Vasta intende selezionare i 5 operatori economici idonei presenti sul mercato ed iscritti all' "elenco degli operatori economici da consultare per l'affidamento dei lavori in economia e dei lavori pubblici sotto soglia" approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina AV2 n. 1562/2015;

Alla luce dell'attività istruttoria effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'art.32 del D.L.vo 18 aprile 2016, n.50, di seguito si riportano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

OGGETTO

Lotto unico: Esecuzione Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto.

DURATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010.

QUANTIFICAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE

Importo a base di gara, IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza: € 132.752,01.

Importo a base di gara, IVA esclusa soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza: € 130.329,87

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.422,14.

Il Capitolato speciale del Progetto esecutivo, all'art. 2, prevede la categoria dei lavori come sotto rappresentato:

CATEGORIE DEI LAVORI	Incidenza %	IMPORTO TOTALE
OG1 (Demolizioni/Nuove Pavimentazioni/ Tinteggiatura / Nuovi Infissi) PREVALENTE SUBAPPALTABILE nei limiti del 20%	86,04%	€. 114.220,51
OS3 (Impianto idrico sanitario/sanitari) SCORPORABILE O SUBAPPALTABILE al 100%	13,96%	€. 18.531,50
TOTALE	100%	€ 132.752,01

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, poiché i lavori a base d'asta stimati ammontano ad € 132.752,01, è possibile ricorrere a tale criterio tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo sopra enunciato.

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

Procedura negoziata a norma dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di adozione da parte dell'ANAC delle linee guida, secondo i seguenti passaggi fondamentali:

- selezione di n. 5 operatori economici idonei presenti sul mercato ed iscritti all' "elenco degli operatori economici da consultare per l'affidamento dei lavori in economia e dei lavori pubblici sotto soglia" approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina AV2 n. 1562/2015;
- invio della lettera di invito ad offrire agli operatori economici selezionati - termine minimo per presentare offerta 15 giorni;
- fase di valutazione delle offerte;

- fase di aggiudicazione.

La scelta di tale tipo di procedura è motivata dalla necessità di garantire economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, assicurati da adeguata pubblicità che sarà effettuata mediante ricorso all'utilizzo di un elenco di operatori economici, con riguardo al criterio di rotazione.

Per tutti i restanti elementi della procedura si rinvia al capitolato speciale d'appalto allegato al presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);

Si dà atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad €. 153.000,00 necessari per la realizzazione del progetto di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia dovrà essere imputata al conto 0102020204 (*fabbricati indisponibili*) ad incremento dell'etichetta I-1, finanziata, in mancanza di finanziamenti specifici, con fondi correnti dell'Area Vasta 5.

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

PROPONE

Di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto "Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto", redatto dal Geom. Virgili Maurizio dipendente dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n.5 – San Benedetto del Tronto.

Di contrarre mediante esperimento "Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. n. 50/2016 per affidamento appalto di esecuzione Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto", per un importo a base d'asta di € 132.752,01, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA, con le modalità indicate nel documento istruttorio.

Di dare atto che il contratto d'appalto sarà stipulato a corpo, e che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio.

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad €. 153.000,00 necessari per la realizzazione del progetto di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia dovrà essere imputata al conto 0102020204 (*fabbricati indisponibili*) ad incremento dell'etichetta I-1, finanziata, in mancanza di finanziamenti specifici, con fondi correnti dell'Area Vasta 5.

Di approvare lo schema della lettera di invito (**Allegato n. 2**), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell'appalto sono quelli riportati nel documento istruttorio.


Di delegare il Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta 5 – Ing. Svampa Paolo Enrico, a rappresentare l'Azienda in sede di stipula del contratto per l'affidamento dei suddetti lavori.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull'albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n.36/2013.

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


Il Responsabile del Procedimento
(Responsabile UOC Patrimonio, Nuove Opere
e Attività Tecniche AV5)
(Ing. Paolo Enrico Svampa)




**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE UU.OO.
ATTIVITA'ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE**

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura economico finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 153.000,00 Iva compresa, stabilendo che la stessa sarà rilevata al conto 0102020204 (*fabbricati indisponibili*) ad incremento dell'etichetta I-1, finanziata, in mancanza di finanziamenti specifici, con fondi correnti dell'Area Vasta 5.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)



**Il Dirigente f.f. dell' UOC
Attività Economiche e Finanziarie**
(Dott. Cesare Milani)



- ALLEGATI -

Allegati: 1) Capitolato speciale d'appalto;

2) Schema lettera d'invito.

Allegato 1) Capitolato speciale d'appalto



San Benedetto del Tronto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI: Lavori di completamento U.O. di Ostetricia e Ginecologia 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto.

IMPORTO dei lavori a base d'asta € 132.752,01

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di completamento della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di San Benedetto del Tronto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

1. L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 132.752,01 determinato come somma delle seguenti categorie di lavori.

CATEGORIE DEI LAVORI	Incidenza %	IMPORTO TOTALE
OG1 (Demolizioni/Nuove Pavimentazioni/ Tinteggiatura / Nuovi Infissi) PREVALENTE, SUBAPPALTABILE nei limiti del 20%	86,04%	€ 114.220,51
OS3 (Impianto idrico sanitario/sanitari) SCORPORABILE O SUBAPPALTABILE al 100 %	13,96%	€ 18.531,50
TOTALE	100%	€ 132.752,01

ART. 3 – FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

1. La forma , le dimensioni, le caratteristiche delle opere oggetto dell'Appalto risultano dai disegni tecnici di progetto e dalle prescrizioni del presente Capitolato speciale e dell'allegato elenco descrittivo delle voci.
2. Per quanto non previsto in tali elaborati, le opere dovranno essere realizzate secondo:

Le regole dell'arte della costruzione;
La Normativa Tecnica vigente.

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.
4. Sono comprese nel prezzo dell'appalto tutte le lavorazioni, forniture, opere, ancorché non espressamente riportate negli elaborati, necessarie alla completa funzionalità delle opere da realizzare.

Art. 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

1. Formano il contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolato;
 - c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari.

Art. 5 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 18.

Art. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 8. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 33 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 9. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa

emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, il termine può essere sospeso, dopo non meno di 30 (trenta) giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 120 (centoventi) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione, ai sensi dell'art.107 del D.L.vo n.50/2016 può avvenire per uno o più d'uno dei seguenti motivi:
 - a) necessità di riorganizzazione logistico - operativa dei locali;
 - b) necessità di sezionamenti impiantistici nei locali;
 - c) interferenze tecniche;
 - d) causa forze maggiori.

Art. 10. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Art. 11. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 10, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo

scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 12. Penali in caso di ritardo

1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1% per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. omissis.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensione dei lavori di cui all'articolo 11, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 12, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 14.

Art. 14. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia allorché ricorrano le ipotesi di cui all'art.108 del D.L.vo n.50/2016.

Art. 15. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 2, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 16. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica I.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo I.2 allegato al

predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 17. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 27 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'appaltatore, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Art. 18. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 .

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 19. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi

all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 e 149 del D.L.vo n.50/2016.

2. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Sono annesse, nel limite del 20% in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 20. Prezzi applicabili ai nuovi lavori

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi.

Art. 21. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 35, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 36;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 37.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 38, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 22. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 33, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 35, 36, 37 o 38.

Art. 23. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2 del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 24.

Art. 24. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 25. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, previsto all'articolo 23, comma 11 del D.L.n.50/2016 del Codice dei contratti e redatto secondo quanto prescritto all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 27, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 26. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 27. Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 2 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni previste dal DPR n. 207/2010 e negli atti di gara.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni previste dall'art. 105 del codice dei contratti.

Art. 28. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 29. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui al punto 1., trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al punto 2., il R.U.P. acquisita la predetta relazione provvede può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto ed insieme al soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista. L'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. Quest'ultimo qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al punto 2.

4. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 45 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio

Art. 30. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 29 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ascoli Piceno ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 31. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 32. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 35 e 37, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 56, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

2. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede

alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 33. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 14, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto.

Art. 34. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto ed al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta

alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

l) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

n) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

o) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

p) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

Art. 35. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 36. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 37. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero DUE esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 38. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, e 23bis, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 23, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Allegato 2) Schema Lettera di invito

Spett.le Ditta

PEC

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. n. 50/2016 per affidamento appalto esecuzione Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto – invito ad offrire – CIG 6726347523

Allegati:

- Modello dichiarazione negoziale ed amministrativa
- Modello offerta economica
- Progetto esecutivo su supporto CDROM

L'ASUR - con sede ad Ancona, Via Oberdan, 2, domiciliata, per la presente procedura, presso l'Area Vasta n. 5 Uffici di San Benedetto del Tronto, indirizzo postale: via Manara n. 3-7, 63074 San Benedetto del Tronto; telefono 0735.793476 – telefax: 0735.793329; e.mail: paolorenico.svampa@sanita.marche.it, indirizzo elettronico (sito internet – URL): <http://www.asurzona12.marche.it>, con riferimento alla procedura indicata in oggetto, comunica che codesta Impresa è stata risultata selezionata in quanto idonea, presente sul mercato ed iscritta all' "elenco degli operatori economici da consultare per l'affidamento dei lavori in economia e dei lavori pubblici sotto soglia" approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina AV2 n. 1562/2015 come previsto nella determina di approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione a contrarre n. ____/ASURDG del _____.

Codesta Impresa è pertanto invitata a presentare offerta nel rispetto di tutte le prescrizioni della presente lettera di invito.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento avrà ad oggetto l'esecuzione dei Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto secondo quanto previsto nel progetto esecutivo

L'intervento prevede la realizzazione dei lavori secondo quanto risulta dall'allegato progetto esecutivo.

Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti.

2. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI

I documenti facenti parte del progetto esecutivo sono disponibili presso l'UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 5, uffici di San Benedetto del Tronto Via Manara n. 3/7 San Benedetto del Tronto (AP), dal lunedì al venerdì dalla ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico al numero 0735/793476. **Il progetto esecutivo viene altresì allegato in formato elettronico su supporto CDROM alla presente lettera di invito.**

3. IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE – LAVORAZIONI E CLASSIFICHE

IMPORTO DELL'APPALTO

- importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza, Iva esclusa: € 132.752,01, di cui: a) importo dei lavori a corpo: € 130.329,87; b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa: € 2.422,14;
- importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, Iva esclusa: € 130.329,87.

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

CATEGORIE DEI LAVORI	Incidenza %	IMPORTO TOTALE
OG1 (Demolizioni/Nuove Pavimentazioni/ Tinteggiatura / Nuovi Infissi) PREVALENTE SUBAPPALTABILE nei limiti del 20%	86,04%	€. 114.220,51
OS3 (Impianto idrico sanitario/sanitari) SCORPORABILE O SUBAPPALTABILE al 100%	13,96%	€. 18.531,50
TOTALE	100%	€ 132.752,01

4. DURATA DELL'APPALTO

Giorni 30 (trenta) dalla data fissata dal contratto.

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura negoziata a norma dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di adozione da parte dell'ANAC delle linee guida, mediante selezione di n. 5 operatori economici idonei presenti sul mercato ed iscritti all' "elenco degli operatori economici da consultare per l'affidamento dei lavori in

economia e dei lavori pubblici sotto soglia” approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina AV2 n. 1562/2015.

Codesta Impresa, individuata quale operatore economico da invitare a presentare offerta come sopra indicato, dovrà presentare la propria offerta economica, nonché la documentazione amministrativa complementare, entro i termini e con le modalità indicati nel prosieguo della presente lettera di invito.

SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno alle ore presso l’UO Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5 uffici di San Benedetto del Tronto, in via Manara n. 3/7 San Benedetto del Tronto AP, si terrà la seduta pubblica di gara nel corso della quale si procederà all’apertura dei plichi per l’offerta, alla verifica della documentazione amministrativa, all’apertura in seduta pubblica della busta contenente l’offerta economica.

6. GARANZIE RICHIESTE

- I. CAUZIONE PROVVISORIA (DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE IN SEDE DI OFFERTA):** gli offerenti dovranno presentare in allegato alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione provvisoria pari almeno al 2 % (due per cento) dell’importo dell’appalto a base di gara, al netto di Iva. L’importo da garantire è pertanto pari ad € 2.655,04.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in conformità a quanto disposto dal punto 8III.A del presente disciplinare.

- II. CAUZIONE DEFINITIVA (SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE):** in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere prestata da parte dell’aggiudicatario garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- III. POLIZZA ASSICURATIVA (SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE):** in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere prestata da parte dell’aggiudicatario polizza assicurativa nella misura e nei modi di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale per tutte le imprese.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

8. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

- I. INDIRIZZO A CUI INVIARE IL PLICO PER L’OFFERTA, MODALITÀ DI SPEDIZIONE:** l’offerta dovrà essere presentata in un plico che dovrà pervenire, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, al seguente indirizzo

“Asur – Area Vasta n. 5 –

**Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto
Via Manara n. 3/7
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

è altresì ammessa la consegna a mano da un incaricato dell'impresa, entro il suddetto termine perentorio di ricezione delle domande, al medesimo indirizzo (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta). Si precisa che l'Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto osserva il seguente orario di apertura al pubblico nei giorni feriali: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il plico deve essere non trasparente, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Deve recare all'esterno:

- denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell'impresa ed indirizzo pec,
- dicitura: "NON APRIRE – contiene offerta procedura negoziata per affidamento Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia – 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto"

II. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: il termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte, per il quale farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo dell'Amministrazione, è fissato per

il giorno, entro le ore

dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione aggiudicatrice ove per disguidi postali o di altra natura, o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell'operatore economico ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

III. CONTENUTO DELL'OFFERTA

All'interno del plico per l'offerta dovranno essere contenute a loro volta DUE buste:

- BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, recante all'esterno la dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e la denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell'impresa. La busta dovrà contenere la documentazione amministrativa nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 8.III.A;

- BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA, chiusa, non trasparente, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” e la denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell’impresa. La busta dovrà contenere la documentazione costituente l’offerta economica nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 8.III.B.

8.III.A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere i seguenti documenti:

- **Dichiarazione negoziale**, da presentarsi esclusivamente in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da persona munita da comprovati poteri di firma, redatta secondo l’allegato fac simile modello n. 1), nel contesto della quale il concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla presente lettera di invito, e deve rendere le altre dichiarazioni elencate nel suddetto fac simile modello n. 1);
- **Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;**
- **Cauzione provvisoria:** Originale della quietanza del versamento oppure scheda tecnica conforme all’allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004 n. 123 relativa alla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo da garantire dovrà essere pari almeno al 2 % (due per cento) dell’importo dell’appalto a base di gara e quindi per un importo di Euro 2.655,04 (duemilaseicentocinquantacinque/04), come indicato al punto 6.I della presente lettera di invito.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, gli importi delle cauzioni possono essere ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso del requisito della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Il possesso del requisito è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito deve essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

I concorrenti che intendono presentare garanzia fideiussoria devono stipulare contratto fideiussorio conforme allo schema di polizza allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. In tal caso i concorrenti presentano alla stazione appaltante la sola scheda tecnica conforme all’allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, debitamente compilata e sottoscritta.

Beneficiario della polizza fideiussoria è: Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede in Ancona, via Oberdan, n.2, P.I. 02175860424.

Il predetto contratto fideiussorio deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora il soggetto garantito sia un raggruppamento o consorzio non ancora costituito il contratto fideiussorio deve essere intestato a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

La cauzione può alternativamente essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

I concorrenti possono presentare cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico bancario da effettuare:

a) presso qualsiasi sportello della BANCA DELLE MARCHE a mezzo di bolletta di Tesoreria indicando i seguenti dati:

ASUR Area Vasta n. 5 uffici di San Benedetto del Tronto

CONTO DI TESORERIA ASUR C/O BANCA DELLE MARCHE S.P.A. AG. N. 2 ANCONA (275) - CONTO 8175.

Causale: cauzione provvisoria "Procedura negoziata Lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia - 5° piano presso il P.O. di San Benedetto del Tronto"

b) presso qualsiasi altro ISTITUTO DI CREDITO mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate del c/c:

ASUR AREA VASTA 5 UFFICI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CIN U ABI 6055 CAB 02600 CONTO 8175 acceso presso la BANCA DELLE MARCHE S.P.A. AG. 2 ANCONA (275);

IBAN: IT34G060550260000000008175

Causale: cauzione provvisoria "Procedura negoziata Lavori di completamento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di San Benedetto del Tronto"

Qualora la cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico bancario sia versata per un raggruppamento o consorzio non ancora costituito, nella causale dovrà essere riportata la seguente dicitura: cauzione provvisoria "Procedura negoziata Lavori di completamento Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia - 5° piano presso il P.O. di San Benedetto del Tronto" versata per RTI/consorzio da costituire fra i seguenti concorrenti: (indicare ragione sociale/denominazione di tutti i concorrenti)".

- **dichiarazione** di un fideiussore in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 contenente, a pena di esclusione, l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale dichiarazione, in caso di presentazione della garanzia provvisoria mediante contratto fideiussorio, potrà essere contenuta all'interno di quest'ultimo.

8.III.B BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA "B" OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere il seguente documento:

Dichiarazione di offerta redatta secondo l'allegato fac-simile modello n. 2, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, nel contesto della quale si dichiara l'indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a corpo dell'appalto posto a base di gara Iva esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, espresso in cifre ed in lettere.

9. DUVRI

Costituisce allegato del progetto esecutivo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di cui all'art. 26 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81, che dovrà essere visionato attentamente dalla ditta e che dovrà essere successivamente sottoscritto dall'aggiudicatario. Restano fermi tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza, previsti dal Capitolato speciale e dalla normativa vigente in materia.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'APPALTO E SULLA PROCEDURA:

- 1) i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- 2) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- 3) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- 4) la stipulazione del contratto è regolata dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in termini di autotutela amministrativa – e nel rispetto sia del principio civilistico di buona fede che dei principi pubblicistici di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione -, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca dell'appalto, dandone comunicazione alle imprese concorrenti. In ogni caso il concorrente aggiudicatario provvisorio/definitivo nulla potrà avere a che pretendere per risarcimento od indennità di alcun tipo;
- 6) **Le richieste di chiarimento** in ordine alle modalità di partecipazione alla presente procedura e ai documenti di gara potranno essere formulate dagli operatori economici interessati a parteciparvi esclusivamente via fax al numero **0735/793329**, indicando l'indirizzo di pec al quale inviare la risposta. La stazione appaltante risponderà nel più breve tempo possibile, e comunque di regola entro TRE giorni. I quesiti (senza l'indicazione del mittente) e le relative risposte saranno anche pubblicati nelle apposite sezioni dei siti internet aziendali indicati nell'avviso pubblico. La stazione appaltante non è tenuta a rispondere a richieste di chiarimento formulate in modo difforme da quello indicato (es.: per telefono), e in ogni caso le eventuali risposte a tali richieste irrituali non impegnano in alcun modo la stazione appaltante. Sarà data risposta con le modalità sopra indicate esclusivamente alle richieste di chiarimento che perverranno entro il termine di giorni CINQUE antecedenti alla scadenza del termine per la prestazione delle offerte;

- 7) nel presente appalto vige l'obbligo di rispettare puntualmente le norme relative alla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti saranno esclusi dalla gara, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno ed ora fissati al punto 5. della presente lettera di invito per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, procede a:

- verificare l'integrità dei plichi ed apertura degli stessi;
- verificare all'interno la presenza della busta contenente la documentazione amministrativa e della busta contenente l'offerta economica, verificare l'integrità delle buste medesime, contrassegnandole con la sigla;
- apertura della busta "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- verificare la documentazione amministrativa ed escludere dalla gara i concorrenti nei casi previsti dal punto 11 della presente lettera di invito;
- apertura della busta "BUSTA OFFERTA ECONOMICA" ;
- lettura del ribasso unico percentuale applicato dal concorrente sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- terminato l'esame dell'offerta economica si procederà all'individuazione della graduatoria delle offerte, e, nel caso in cui non siano individuate offerte anormalmente basse, all'aggiudicazione provvisoria;

L'aggiudicazione definitiva, che sarà disposta con determina del Direttore Generale dell'Asur, secondo quanto previsto dagli artt.32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta e acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art.32.

SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, secondo quanto disposto dagli articoli 36, commi 5,6, e 7, 81, comma 2 e 216, comma 13 del D.L.vo n.50/2016 e nelle more di adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati centralizzata denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, mediante utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

I soggetti invitati ed eventualmente interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, per il rilascio del PASSOE, che sarà richiesto dalla Stazione Appaltante, per la stipula del contratto, esclusivamente all'aggiudicatario (art. 36, comma 6 D.L.vo n.50/2016).

13. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Nel caso in cui l'offerta collocata nella prima posizione della graduatoria fosse individuata quale offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà ai sensi de citato articolo a richiedere all'offerente la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, assegnando il termine di quindici giorni.

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che:

Titolare del trattamento è: ASUR Marche con sede in Ancona, via Oberdan n.2

Responsabile del trattamento: Direttore dell'UOC Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche Area Vasta n. 5

Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio e il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione alla gara .

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: l'ambito di comunicazione dei dati è quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare i dati potranno essere comunicati a:

- strutture ed uffici dell'ASUR Marche;
- altri concorrenti e a tutti i soggetti aventi titolo che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti e secondo le norme di cui alla Legge n. 241/1990
- all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di Roma e al Servizio Regionale dell'Osservatorio sugli Appalti Pubblici della Regione Marche, alla Prefettura competente e agli altri Enti pubblici come per legge.

L'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Diritti dell'interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ("codice privacy").

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Enrico Svampa

Allegati fac simile

Modello 1)

Fac simile dichiarazione negoziale di cui al punto 8.III.A della lettera di invito per imprese singole, raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituiti/non ancora costituiti, ogni altro tipo di consorzio

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede legale in..... via.....
con sede operativa in..... via.....
codice fiscale
con partita IVA
telefono n.....
(aggiungere altri riquadri se necessario)

ai fini della partecipazione alla "Procedura negoziata Lavori di completamento Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia - 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto"

DICHIARA

anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di..... per la seguente attività.....
.....

dati di iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione.....
data di iscrizione.....
durata della ditta/data termine.....
forma giuridica.....

i dati di iscrizione all'INPS sono i seguenti:

Matricola aziendale n. _____

i dati di iscrizione all'INAIL sono i seguenti:

codice Ditta _____,
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _____

i dati di iscrizione alla Cassa Edile sono i seguenti:

luogo di iscrizione.....
n. di posizione.....

codice attività dell'impresa:

contratto collettivo applicato.....

n. complessivo dei dipendenti occupati.....

1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati tentati di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumato o tentati, previsti dall'art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall'art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'art.260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita dall'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317,318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art.2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di evasione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'art.1 del D.Lgs.22 giugno 2007, n.109 e s.m.;

- f) sfruttamento del lavoro minorile ed al tre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(N.B. E' necessario indicare anche i reati per i quali si è beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, mentre non dovranno essere indicati i reati depenalizzati ovvero quelli per cui è intervenuta la riabilitazione, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art.80 comma 1 D.Lgs. n.50/2016).

N.B. Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3 dell' art.80 del D.Lgs. n.50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 comma 1 D.Lgs. n.50/2016, rilasciate da quest'ultimi.

2. non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito:

ovvero

che i soggetti cessati sono i seguenti:

Cognome, Nome Codice Fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita	Comune di residenza

che i predetti non si trovano nella condizione prevista dall'art.80 comma 1 D.Lgs. n.50/2016;

che in capo ai seguenti soggetti cessati sussiste la condizione di cui all'art.80 comma 1 D.Lgs. n.50/2016;

Cognome, Nome Codice Fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita	Comune di residenza

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: _____;

3. i titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci (in caso di società in nome collettivo) soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) o il socio unico persona fisica (per ogni altro tipo di società) ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) sono i seguenti:

Cognome, Nome Codice Fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita	Comune di residenza	Qualifica

4. l'insussistenza, ai sensi dell'art.80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 delle cause di decadenza di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo decreto;
5. di non aver commesso, ai sensi dell'art.80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art.80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. 50/2016;
 - di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
 - che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art.80, comma 5, lett.e) del D.Lgs. 50/2016;
 - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con

- la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.L. 9/04/2008 n.81;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della L. 19 marzo 1990, n.55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999, n.68;
(barrare la casella interessata)
di essere in regola, ove tenuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n.68/99;
ovvero
di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (art.1 comma 53 L. n.247/2007);
ovvero
di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. n.68/99 e s.m.i.) ;
- j. (barrare la casella interessata)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.203/1991;
ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.203/1991 ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.203/1991 e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art.4 comma 1, della Legge n.689/1981.
- k. (barrare la casella interessata)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del cod. civ. con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del cod. civ. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art.2359 del cod. civ. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

7. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) di aver direttamente eseguito lavori analoghi a "Lavori edili e stradali" nel quinquennio antecedente la data di richiesta offerta per importo non inferiore ad € 130.329,87;

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta offerta; ovvero nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 7 a);

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica.

8. (se del caso) di partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito, di cui all'art.48 del D.Lgs 50/2016 e di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, a :

costituirsi in Raggruppamento temporaneo di imprese con la/e Ditta/e _____ assumendo il ruolo di capogruppo;

ovvero

a conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta _____ individuata come capogruppo, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e della scrivente mandante;

9. (se del caso) di dichiarare, ai sensi dell'art.48 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che, partecipando come raggruppamento temporaneo, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono:

Denominazione impresa	Descrizione della parte/categoria del lavoro	Incidenza percentuale

10. che, in caso di aggiudicazione, si riserva/riservano di subappaltare a terzi le seguenti prestazioni con indicazione della conseguente incidenza percentuale:

Descrizione della/e categoria/e/parte/i del lavoro che si intendono subappaltare	Incidenza percentuale

11. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
12. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
13. di autorizzare l'Amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/2016, al seguente domicilio eletto per le comunicazioni: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ od ordinaria _____ sollevando la stessa da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sopravvenute;
14. di autorizzare il trattamento dei dati personali, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti della procedura in questione; in base alla informativa contenuta nel disciplinare resa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

DATA _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Modello 2)

Fac simile offerta economica per imprese singole, raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituiti/ non ancora costituiti, ogni altro tipo di consorzio.

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede legale in..... via.....
con sede operativa in..... via.....
codice fiscale
con partita IVA
telefono n.....
(aggiungere altri riquadri se necessario)

PER L'ESECUZIONE DEI Lavori di completamento dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia - 5° piano del P.O. di San Benedetto del Tronto" CIG 6726347523.

DICHIARA

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

OFFRE

il ribasso percentuale del %, dicesi (in lettere) sul prezzo a corpo dell'appalto posto a base di gara Iva esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad € 130.329,87.

DATA _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
